

Crou. u. 1872/2022

RGF u. 48/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice Est.

dott. Irene Colladet

Giudice

nel giudizio n. 81 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

DKC EUROPE SRL (P04498200965) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avvocato TOMMASO ZUCCONI (ZCCTMS76B01F952O) elettivamente domiciliata in Novara Baluardo Quintino Sella n. 18/D presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

EUROFOND S.R.L.S. (02877240347) con sede legale in Parma Via Luigi e Salvatore Marchesi 35;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



oggetto: dichiarazione di fallimento.

a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare;

letto il ricorso proposto da DKC EUROPE SRL per la dichiarazione di fallimento di EUROFOND S.R.L.S.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica presso la casa comunale in data 29 giugno 2022 ed in data 13 settembre 2022);

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: " *fonderia; commercio all'ingrosso di metalli...*";

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi*

¹ L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 1.335,45 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2022); c) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (non risultano bilanci depositati); d) dall'irreperibilità della società presso la sede risultante dalla visura camerale;

rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di **EUROFOND S.R.L.S.** (02877240347) con sede legale in Parma Via Luigi e Salvatore Marchesi 35 in persona del legale rappresentante pro tempore **REGRAGUI DOUNIA** (RGRDNO77P68Z330R)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. **MICHELE CASTRIOTTA** dottore commercialista con studio in Parma, strada Garibaldi 12 professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;



ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 1 febbraio 2023 , ore 10.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 4 ottobre 2022

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

